



LEGGE 16 dicembre 1976, n. 75

(pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 27 dicembre 1976).

**Norme di collegamento tra la Legge 22 dicembre 1972 n. 41 e la Legge 30 giugno 1964, e di applicazione in materia di pensione per i dipendenti dello Stato.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 1976.*

**Art. 1**

Ai dipendenti dello Stato, assicurati al Fondo Pensioni di cui alla Legge 30 giugno 1964 n. 37, collocati a riposo in base all'art. 82 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, lettera b) e c) della Legge 30 giugno 1964 n. 37, viene corrisposta la pensione ordinaria di vecchiaia a carico dello Stato dal collocamento a riposo fino a compimento del 65° anno di età.

Al compimento del 65° anno di età l'onere della pensione passa a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con esclusione del rateo, derivante dall'applicazione dello art. 5 della presente Legge, che resta a carico dello Stato.

Ai fini della esistenza del requisito della contribuzione prevista dalla lettera b) dell'art. 25 della Legge 30 giugno 1964, si considerano utili i periodi di cui agli artt. 3 e 5 della presente Legge.

La pensione di cui sopra viene corrisposta nella misura e secondo le modalità previste dalla Legge 30 giugno 1964 n. 37, salvo quanto indicato all'art. 6 della presente Legge.

**Art. 2**

Il trattamento di cui all'art. 1 viene applicato anche al caso previsto dall'art. 83 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41, a partire però dal compimento del 60° anno di età.

**Art. 3**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 84 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 l'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato ad accreditare le contribuzioni indicate in detto articolo.

L'accredito e l'efficacia sono quelli previsti allo art. 23 della Legge 30 giugno 1964 n. 37.

La contribuzione di cui all'art. 84 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 è a completo carico del dipendente.

#### **Art. 4**

In favore dei dipendenti dello Stato che, in base allo art. 105 della Legge 22 dicembre 1972, n. 41, chiedono il passaggio dal regime pensionistico di cui alla Legge 8 marzo 1927 n. 7 e successive modifiche, ed al quale sono iscritti, a quello previsto dalla **Legge 30 giugno 1964 n. 37**, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvede alla costituzione della posizione assicurativa obbligatoria, di cui all'art. 14 della Legge predetta, per il periodo corrispondente di iscrizione nel regime originario.

Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1965 la contribuzione da considerare è quella del 5, 13%.

#### **Art. 5**

In favore dei dipendenti dello Stato iscritti al Fondo Pensione della **Legge 30 giugno 1964 n. 37**, entrati nel ruolo organico in base all'art. 104 della **Legge 22 dicembre 1972 n. 41** e successivi analoghi provvedimenti, viene riconosciuto utile, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, il periodo di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1965 e riconosciuto in base agli artt. 54 e 55 della predetta Legge, nel modo indicato al comma seguente.

Fermo restando quanto indicato all'art. 1 della presente Legge, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvede a determinare la misura della pensione da corrispondere comprendendo nell'anzianità assicurativa anche i periodi sopra indicati.

Si determina poi la misura della stessa pensione sulla base delle contribuzioni di cui all'art. 23 e seguenti della **Legge 30 giugno 1964 n. 37** e si pone l'onere della quota di pensione ordinaria risultante per differenza fra le due a carico dello Stato.

#### **Art. 6**

Ove la misura della pensione mensile calcolata a norma degli artt. 31-32-53-54 della **Legge 30 giugno 1964 n. 37** sia inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione degli artt. 82-83-85 della **Legge 22 dicembre 1972 n. 41** spetta al titolare o agli aventi diritto il conguaglio a quest'ultima, da corrispondersi a carico dello Stato.

#### **Art. 7**

Le presenti norme si applicano anche nei confronti di coloro che fossero stati collocati in pensione ai sensi della Legge 22 dicembre 1972 n. 41, anteriormente alla entrata in vigore della presente Legge; si applicano altresì ai componenti del Nucleo della Guardia di Rocca Uniformata di cui al Regolamento 17 marzo 1972 n. 11.

#### **Art. 8**

La presente Legge entra in vigore immediatamente.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 1976-1676 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI  
Primo Bugli - Virgilio Cardelli  
IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
Clara Boscaglia